



SENT. 130/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice - relatore

Dott. Stefano Grossi - Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Silvana Di Luca, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20742** del registro di Segreteria, promosso
dalla Procura regionale nei confronti di:

Mirko Mazza (c.f. MZZMRK88D12A345E), nato a L'Aquila il
12.04.1988, residente in Lucoli (AQ) Via Tornimparte n.35,
rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Massimi (c.f. MSSLFR
68R25A345D) del Foro di L'Aquila, domiciliato presso lo studio del
proprio difensore, sito in L'Aquila, Via Arco dei Veneziani n.27 – pec
lanfranco.massimi@pecordineavvocatilaquila.it;

Carlo Bolino (C.F. BLNCRL69B13A345E), nato a L'Aquila il 13
febbraio 1969 ed ivi residente in L'Aquila, via Nocelle, 4/C,
rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Mannetti (C.F.
MNNCRL66E65A345P) elettivamente domiciliato presso il suo studio
in L'Aquila, Via Roma n. 190, p.e.c. carla.mannetti@pec.it;

	Uditi all'udienza pubblica del 12 novembre 2024, il magistrato	
	relatore, dott. Andrea Liberati, il Sostituto Procuratore Generale dott.	
	Marco Di Marco, nonché gli avv. Lanfranco Massimi e Carla Mannetti	
	per i convenuti, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa	
	Silvana Di Luca.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	L'atto di citazione	
	Con atto di citazione del 2 maggio 2024 la Procura Regionale per la	
	Regione Abruzzo, in relazione all'intervento per la realizzazione di	
	"Lavori di completamento della strada di PRG Torrione-San	
	Giacomo", ha convenuto in giudizio i signori:	
	- Carlo Bolino, nella sua qualità di RUP;	
	- Mirko Mazza, nella sua qualità di Direttore dei Lavori.	
	L'Ufficio requirente chiede la condanna dei convenuti al risarcimento	
	del danno erariale in favore del Comune di L'Aquila per la somma	
	complessiva di € 36.253,54, oltre rivalutazione monetaria, interessi	
	legali e spese del giudizio in favore dello Stato, avendo ritenuto	
	insufficienti le deduzioni a seguito dell'invito a dedurre.	
	Ha rappresentato in fatto che a seguito di un esposto del 21.11.2022	
	ha avviato un'indagine su presunte irregolarità nell'esecuzione di una	
	variante relativa ai lavori sopra indicati da parte del Comune di	
	L'Aquila. L'indagine si è concentrata su una perizia di variante	
	redatta dall'ing. Mazza, direttore dei lavori, e vistata dal geom.	
	Bolino, RUP, che ha portato a un incremento di spesa rispetto alle	
	- pag. 2 di 36 -	

	previsioni originarie.	
	Gli elementi costitutivi della condotta posti a fondamento dell'accusa	
	sono i seguenti:	
	- illegittima applicazione dell'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50,	
	in quanto la perizia avrebbe previsto un'indebita compensazione dei	
	prezzi in favore dell'appaltatore, applicando una normativa non	
	pertinente alla fattispecie: l'art. 26 del d.l. 50/2022 si applicherebbe	
	- ad avviso della Procura - solo agli appalti aggiudicati con termine	
	di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021, mentre nella	
	procedura in questione l'avviso è stato pubblicato il 14.04.2022 e il	
	termine per la presentazione delle offerte era fissato al 29.04.2022;	
	- errata applicazione del nuovo Prezziario Regionale 2022, entrato in	
	vigore solo il 6.07.2022, anche a lavorazioni eseguite	
	precedentemente;	
	- mancata sospensione del cantiere con impossibilità di distinguere	
	le lavorazioni anteriori e successive alla perizia di variante;	
	- aumento delle spese tecniche e relative agli incentivi in	
	conseguenza dell'indebito aumento del costo dell'opera.	
	La Procura contesta ai convenuti il dolo nella causazione del danno	
	erariale e a supporto di tale accusa evidenzia:	
	- la chiarezza della normativa violata;	
	- la falsità delle date riportate nella documentazione relativa alla	
	perizia, che farebbero pensare ad un'intenzionale manipolazione dei	
	tempi per giustificare l'applicazione del nuovo prezziario;	
	- l'opacità del contesto in cui i convenuti hanno operato, che non ha	
	- pag. 3 di 36 -	

	consentito di verificare la corretta applicazione dei prezziari alle	
	diverse lavorazioni;	
	- il vantaggio patrimoniale conseguito dagli intimati a seguito	
	dell'aumento dell'importo dei lavori.	
	Il danno contestato ammonta a € 36.253,54, così composto:	
	- € 34.310,00 per l'indebita compensazione dei prezzi ex art. 26 D.L.	
	50/2022;	
	- € 974,71 per l'indebito incremento delle spese professionali del	
	direttore dei lavori, calcolato applicando la percentuale di incidenza	
	dell'indebita compensazione sull'incremento di spesa complessivo	
	previsto dalla perizia (22,86%);	
	- € 968,84 per l'incremento di spesa per incentivi ex art. 113 d.lgs.	
	50/2016, calcolato con lo stesso criterio del punto precedente.	
	La Procura ritiene entrambi i convenuti responsabili in solido per	
	l'intero importo del danno.	
	La memoria di costituzione dell'ing. Mazza	
	L'Ing. Mirko Mazza si è costituito con memoria in data 22 ottobre	
	2024.	
	Il convenuto ha premesso in fatto di aver ricoperto il ruolo di	
	Direttore dei lavori (DL) con incarico affidatogli dalla società	
	TecnoGeo Engineering STPaRL, a cui il Comune aveva appaltato la	
	progettazione.	
	I lavori sono iniziati il 9 maggio 2022 e si sono conclusi il 5 agosto	
	2022. Nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di una variante	
	in corso d'opera per diverse ragioni, tra cui:	
	- pag. 4 di 36 -	

	-aumento dei costi per alcune lavorazioni (demolizione marciapiedi,	
	rinterro, fresatura della pavimentazione stradale, ecc.);	
	-realizzazione di nuove lavorazioni non previste nel progetto	
	originario (sottofondo del marciapiede con rete elettrosaldata, posa	
	in opera di tubazioni, pozzetti e chiusini, realizzazione di	
	pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato).	
	La variante è stata concordata tra il RUP (Responsabile Unico del	
	Procedimento), il direttore dei lavori (DL) e l'impresa appaltatrice, la	
	CODISAB S.r.l.	
	Dopo un sopralluogo il 27 giugno 2022, il Direttore dei lavori ha	
	iniziato a predisporre gli atti di variante.	
	L'ing. Mazza ha riferito di aver concordato di proseguire i lavori	
	stradali, vista l'urgenza e la necessità di ripristinare la transitabilità	
	non appena fosse stato possibile avere la certezza della	
	pubblicazione sul BURA del nuovo prezziario regionale.	
	I lavori sono stati poi avviati non appena pubblicato il nuovo	
	prezziario regionale il 6 luglio 2022. "In data 08 luglio 2022 i lavori	
	previsti, così come concordati e modificati per la variante in corso di	
	redazione venivano proseguiti senza sospendere le attività di	
	cantiere in attesa che gli atti formali della variante fossero terminati"	
	(p. 3 memoria), per evitare ritardi e garantire la sicurezza della	
	strada. La perizia di variante è stata consegnata il 27 luglio 2022 e	
	approvata dal Comune il 4 agosto 2022.	
	I lavori sono stati completati il 5 agosto 2022.	
	Ha evidenziato che, per mero errore formale, in qualche intestazione	
	- pag. 5 di 36 -	

progettuale inerente alla variante è stata apposta la data di iniziale

lavorazione della stessa che, invece, è stata consegnata al Comune,

come da numero di protocollo, in data 27 luglio 2022.

Riferisce inoltre di aver risposto alle domande della Guardia di

Finanza, in data 14.03.2023, nell'ambito delle indagini inerenti al

procedimento penale RGNR n.1010/2022, che è stato archiviato con

provvedimento del 09.06.2023.

Le difese in diritto si articolano su diversi punti.

La difesa dell'ing. Mazza sostiene che la citazione è inammissibile in

quanto depositata oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla

scadenza del termine per le controdeduzioni all'invito a dedurre in

quanto l'invito è stato notificato in data 29.09.2023 e, pertanto, la

citazione doveva essere depositata nell'arco temporale decorrente

tra il 30.09.2023 ed il 28.12.2023.

Notificando l'invito a dedurre in data ampiamente successiva al

secondo convenuto, la Procura Regionale ha usufruito di un termine

processuale maggiore, di fatto allungando il proprio termine

perentorio per esercitare l'azione stessa.

Il convenuto contesta l'accusa di aver applicato illegittimamente le

norme sull'adeguamento dei prezzi e sostiene di aver correttamente

applicato le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dei

decreti-legge in vigore, utilizzando il nuovo prezzario regionale

entrato in vigore il 7 luglio 2022.

Infatti, l'art. 29 del Capitolato Speciale dell'Appalto prevedeva la

revisione e l'adeguamento dei prezzi così come, pure, l'art. 29 del

	decreto-legge 27.01.2022 n. 4 e l'art. 7 commi 2 ter e 2 quater del	
	decreto Legge 30.04.2022 n. 36.	
	Afferma di aver decurtato i prezzi del 90% e di aver agito in modo	
	solerte e trasparente, in accordo con il RUP e l'impresa.	
	Conclude affermando che la normativa sull'adeguamento dei prezzi	
	non fosse chiara all'epoca dei fatti, come dimostrano a proprio avviso	
	i pareri dell'ANAC che consigliavano l'utilizzo delle varianti in corso	
	d'opera per gestire le sopravvenienze.	
	Il convenuto contesta anche la quantificazione del danno	
	addebitatogli dalla Procura e ribadisce la correttezza	
	dell'applicazione del nuovo prezzario regionale, invitando la Corte a	
	verificare l'effettivo compenso percepito per la variante.	
	L'adeguamento dei prezzi mediante l'applicabilità del nuovo	
	(all'epoca) prezzario regionale 2022 sarebbe stato possibile non solo	
	ex art. 26 d.l. n.50/22 s.m.i., ma anche perché la perizia è del	
	27.07.2022, dunque successiva all'entrata in vigore del prezzario del	
	07.07.2022.	
	Contesta l'affermazione della Procura circa il valore delle tariffe	
	professionali, difendendo il loro ruolo come indice di riferimento per	
	il calcolo dei compensi.	
	Sostiene che quanto da lui percepito sia stato inferiore a quanto	
	avrebbe potuto ottenere applicando le tariffe: l'onorario percepito	
	dalla società di ingegneria cui appartiene è stato di euro 3.360,00,	
	ossia circa un terzo di quanto effettivamente si sarebbe potuto	
	ottenere.	
	- pag. 7 di 36 -	

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la difesa valorizza la riforma introdotta dal Decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020), che ha modificato l'art. 1 della l. 20/1994, limitando la responsabilità erariale ai casi in cui sia dimostrata la volontà dell'evento dannoso.

Spiega l'evoluzione del concetto di dolo erariale nella giurisprudenza contabile, sottolineando che la nuova normativa richiede la dimostrazione della volontà di produrre il danno e conclude affermando che nel suo caso tale volontà sia da escludere, considerando anche la modesta entità del presunto compenso illegittimo.

Contesta anche l'applicazione del criterio del "più probabile che non" per la dimostrazione del dolo, evidenziando che questo criterio non possa prescindere dalla necessità di prove concrete e non si possa basare su semplici "indici sintomatici". Confuta quindi uno per uno gli indici presentati dalla Procura.

Sulla chiarezza del dato normativo ribadisce l'incertezza della regolamentazione, sulla ritenuta falsità delle date indica l'archiviazione del procedimento penale come prova della sua innocenza, sull'opacità del contesto sostiene la trasparenza del suo operato e la necessità di agire con urgenza, sul vantaggio patrimoniale personale minimizza l'entità dello stesso e la sua natura indiretta.

Conclude chiedendo il rigetto della domanda della Procura, ritenendola inammissibile, infondata e priva di prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità.

La memoria di costituzione del geom. Bolino

Il geom. Bolino si è costituito in data 22 ottobre 2024.

La difesa ha sollevato preliminarmente un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il danno erariale contestato dalla Procura sia la conseguenza di tre specifiche determinazioni dirigenziali:

- la determina n. 3224 del 4/08/2022 di approvazione della perizia di variante che ha determinato i maggiori costi per la revisione prezzi;

- la determina n. 4061 del 21/09/2022 di liquidazione delle somme relative alla revisione prezzi alla ditta appaltatrice Codisab S.r.l.;

- la determina n. 4952 del 11/11/2022 di liquidazione del compenso per incentivi tecnici al personale interno, incluso il Geom. Bolino.

L'avvocato argomenta che queste determinazioni siano state adottate dal dirigente, ing. Mauro Bellucci, in quanto organo di vertice del Settore OO.PP. del Comune di L'Aquila (all. 3, 4 e 5).

Evidenzia la difesa che secondo il d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e la gestione finanziaria. Pertanto, il geom. Bolino, in qualità di RUP, era subordinato al dirigente e aveva solo un potere istruttorio, senza poter impegnare l'Ente verso l'esterno o disporre liquidazioni.

Il legale contesta l'operato della Procura per aver addebitato la responsabilità del danno al convenuto basandosi su un atto istruttorio ritenuto privo di rilevanza esterna (la proposta) e redatto sulla base della perizia di variante predisposta dal Direttore dei

lavori. Sostiene che la Procura ha erroneamente escluso il dirigente dal giudizio, nonostante la sua responsabilità *in eligendo* e *in vigilando*, non coperta dallo "scudo erariale" previsto dall'art. 21 del d.l. 76/2020. Afferma quindi che l'atto di citazione è inammissibile in quanto non rivolto al soggetto responsabile dei provvedimenti contestati.

Evidenzia inoltre la complessità della normativa in materia di compensazioni e revisione prezzi negli appalti pubblici, a seguito dell'emergenza causata dall'inflazione, indicando una pluralità di decreti legge emanati per far fronte a tale situazione, che avrebbero creato un quadro normativo di difficile interpretazione.

In particolare, l'art. 29 del d.l. 4/2022, che ha introdotto l'obbligo di inserire clausole di revisione prezzi nei documenti di gara per gli appalti pubblici, derogando all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), permetteva alle parti contraenti, inclusa la stazione appaltante, di adeguare i prezzi in corso d'opera. Pertanto, a prescindere dalla decretazione d'urgenza, la clausola di revisione prezzi inserita nel contratto d'appalto in esame avrebbe assunto natura di obbligazione giuridica contrattuale senza dipendere da ulteriori meccanismi di legge.

La difesa contesta inoltre la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del Geom. Bolino e il danno erariale, in quanto il direttore dei lavori, ing. Mazza, era il soggetto responsabile della tenuta dei documenti contabili.

L'avvocato cita in particolare a supporto della tesi:

-l'art. 101, comma 3, d.lgs. 50/2016, secondo cui il direttore dei

lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo

dell'esecuzione dell'intervento;

-l'art. 13, comma 1, D.M. 49/2018, secondo cui il D.L. deve

effettuare il controllo della spesa attraverso la compilazione dei

documenti contabili;

-l'art. 8, comma 2, D.M. 49/2018, in base al quale il direttore

propone al RUP le varianti in corso d'opera e risponde delle

conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire

modifiche al progetto senza autorizzazione.

Tenuto conto che l'ing. Mazza ha incluso l'adeguamento prezzi in una

variante in corso d'opera, a seguito di una richiesta dell'appaltatore,

la perizia di variante è stata da lui predisposta e depositata al

Comune, non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra la condotta del

RUP geom. Bolino e il presunto danno erariale, in quanto la

responsabilità sarebbe esclusiva del Direttore dei lavori che opera

quale organo indiretto della Pubblica Amministrazione.

La difesa ribadisce l'assenza di dolo nella condotta del geom. Bolino

e contesta l'onere della prova presentato dalla Procura: in base

all'art. 21 del d.l. 76/2020, che ha modificato l'art. 1 della L. 20/1994

richiedendo la "dimostrazione della volontà dell'evento dannoso" per

la prova del dolo, l'utilizzo della regola probatoria del "più probabile

che non", tipica della responsabilità civilistica sarebbe infondata sulla

base della relazione illustrativa al d.l. 76/2020, che chiarisce come il

dolo debba essere inteso in chiave penalistica, ovvero come volontà

	di produrre l'evento dannoso.	
	Cita a supporto la Sentenza n. 74/2021 della Sezione Giurisdizionale	
	per la Regione Liguria, che richiede la prova dell'evento dannoso	
	"oltre ogni ragionevole dubbio" per la configurabilità del dolo.	
	Contesta specificamente gli indici sintomatici utilizzati dalla Procura:	
	- relativamente alla violazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022 rinvia al	
	paragrafo in cui ha già argomentato sulla correttezza	
	dell'applicazione delle norme sull'adeguamento prezzi;	
	- per quanto concerne la falsità delle date indicate nella perizia la	
	difesa ribadisce che la perizia di variante è stata depositata al	
	Comune il 27 luglio 2022, come dimostrano gli estremi apposti sulla	
	stessa ed evidenzia l'avvenuta archiviazione del procedimento	
	penale per lo stesso atto;	
	- relativamente alla mancata sospensione dei lavori per la redazione	
	della perizia difende la decisione di non sospendere i lavori, motivata	
	dall'impatto negativo sul traffico veicolare che una sospensione	
	avrebbe causato nella città capoluogo di Regione, evidenziando il	
	rischio di un aggravio di risarcimento danni da parte dell'impresa,	
	previsto dall'art. 107 del Codice dei contratti pubblici;	
	- per quanto riguarda il vantaggio patrimoniale derivante	
	dall'incremento dell'incentivo tecnico, ridimensiona l'entità del	
	presunto vantaggio economico, pari a € 968,84 secondo la Procura,	
	con una serie di tabelle che dimostrano come l'incremento	
	dell'incentivo per il geom. Bolino è stato di soli € 183,25 in base al	
	Regolamento Comunale.	
	- pag. 12 di 36 -	

	L'avvocato conclude affermando che gli elementi presentati sono	
	sufficienti a confutare l'accusa di dolo nei confronti del Geom. Bolino.	
	Nelle proprie conclusioni chiede:	
	- in via principale, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del	
	convenuto;	
	- in via subordinata di rigettare la domanda per mancanza di	
	elementi costitutivi di responsabilità per danno alle finanze comunali;	
	- in via meramente eventuale e subordinata, esercitare il potere	
	riduttivo, considerando l'impegno lavorativo dimostrato, nonostante	
	la negligenza rispetto ai poteri di indirizzo e controllo assenti.	
	L'udienza del 12 novembre 2024	
	All'udienza pubblica del 12 novembre sono comparsi, come da	
	verbale, il Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Di Marco,	
	nonché gli avv. Massimi e Mannetti per i convenuti, che, dopo ampia	
	discussione, hanno confermato le conclusioni formulate.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'eccezione di inammissibilità per tardività della citazione	
	L'ing. Mazza ha eccepito preliminarmente che la citazione sarebbe	
	inammissibile poiché depositata oltre il termine di 120 giorni dalla	
	scadenza per le controdeduzioni all'invito a dedurre, notificato il	
	29.09.2023, in quanto la citazione doveva essere presentata tra il	
	30.09.2023 e il 28.12.2023 , mentre, notificando l'invito a dedurre	
	al secondo convenuto in un momento successivo, la Procura	
	- pag. 13 di 36 -	

	Regionale avrebbe allungato il termine perentorio per esercitare	
	l'azione.	
	In udienza la Procura ha rilevato che la notifica a mezzo delle forze	
	di polizia nei confronti di Bolino si è resa necessaria a causa delle	
	difficoltà riscontrate nel reperire il convenuto, circostanza che ha	
	inevitabilmente allungato i tempi previsti.	
	Al riguardo il Collegio osserva che l’art. 67, comma 5, c.g.c. dispone	
	che il Procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a	
	pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla	
	scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte	
	del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto	
	dall'articolo 68 in caso di proroga.	
	Il comma 6 dispone che nel caso in cui l'invito a dedurre sia stato	
	emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti,	
	come nel caso di specie, il termine di cui al comma 5 decorre dal	
	momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo	
	invitato.	
	L’invito risulta notificato a mezzo pec il 29 settembre 2024 all’ing.	
	Mazza e il 20 novembre 2024 al geom. Bolino a mezzo Guardia di	
	Finanza.	
	Per quanto esposto, sebbene il termine per presentare deduzioni	
	risulti temporalmente differenziato a causa delle diverse modalità di	
	notifica, risulta rispettato il disposto delle norme in esame e,	
	pertanto, l’eccezione non può essere accolta.	
	L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto	
	- pag. 14 di 36 -	

Bolino

Prima dell'analisi della fondatezza o meno delle singole contestazioni è opportuno soffermarsi sulla legittimazione della chiamata in causa del geom. Bolino, dallo stesso eccepita sotto il duplice profilo della responsabilità del proprio dirigente firmatario degli atti a rilevanza esterna e del ruolo del direttore dei lavori rispetto all'efficacia causale della propria condotta.

La difesa ritiene che il danno erariale contestato dalla Procura derivi da tre specifiche determinazioni dirigenziali, adottate dal dirigente Ing. Mauro Bellucci.

Argomenta che secondo il d.lgs. 165/2001 solo le figure dirigenziali possono adottare atti che impegnano l'amministrazione, con la conseguenza che il convenuto, in qualità di RUP, avrebbe avuto solo poteri istruttori, mentre il dirigente Bellucci avrebbe la responsabilità esterna e la *culpa in vigilando*.

Osserva il Collegio che il RUP svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle perizie di variante nei lavori pubblici, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e dalle linee guida dell'ANAC: innanzitutto, deve valutare attentamente se una variante è necessaria, potendo essere giustificata solo in situazioni specifiche, ed è fondamentale che verifichi se la stessa rispetta i limiti quantitativi e le condizioni previste dalla legge.

Poiché tra gli obblighi istituzionali del RUP vi è, come ritenuto dalla Procura, quello di verificare la correttezza e la legittimità degli atti tecnici e amministrativi relativi al procedimento di cui è responsabile,

il funzionario che abbia omesso di svolgere correttamente tale funzione, approvando una perizia di variante che ha causato un pregiudizio, deve rispondere del danno. Del resto, il provvedimento amministrativo contestato è stato sottoscritto anche del geom. Bolino.

Ciò premesso, tenuto conto della natura dolosa della condotta ipotizzata a carico del convenuto, cui consegue il vincolo di solidarietà per l'intero risarcimento richiesto, come meglio esplicitato nei successivi punti della decisione, non risulta in alcun modo rilevante la mancata considerazione della condotta del dirigente, rimessa dal Codice di giustizia contabile alla prudente valutazione del Pubblico Ministero, che non ha ravvisato nel caso concreto gli estremi per procedere all'azione di responsabilità nei suoi confronti.

L'assenza del nesso causale della condotta rilevata dal geom. Bolino

Il geom. Bolino sostiene anche che il suo ruolo di RUP era meramente istruttorio e che la responsabilità delle irregolarità contestate nella perizia di variante ricade sul direttore dei lavori, quale organo preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, come stabilito dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 50/2016, responsabile della compilazione dei documenti contabili ex art. 13, comma 1, del D.M. 49/2018, e della proposta di modifiche e varianti, da inoltrare al RUP corredate da apposita relazione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018.

Il convenuto afferma quindi di non aver avuto alcun ruolo causale

	nel presunto danno erariale, in quanto il suo apporto si è limitato a	
	una mera proposta.	
	Al riguardo osserva il Collegio che entrambi i ruoli sono disciplinati	
	dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e dalle linee guida	
	dell'ANAC, che delineano le loro responsabilità e modalità di	
	interazione.	
	Nella fattispecie in esame il convenuto ha vistato la perizia di	
	variante redatta dal direttore dei lavori, che conteneva diverse	
	irregolarità, e ha proposto al dirigente la relativa approvazione.	
	Poiché tra gli obblighi istituzionali del RUP vi è quello di verificare la	
	correttezza e la legittimità degli atti tecnici e amministrativi relativi	
	al procedimento di cui è responsabile e poiché risulta dalla	
	documentazione che Bolino abbia omesso di svolgere correttamente	
	tale funzione approvando la perizia di variante contestata, non può	
	sotto tale profilo essere esclusa la sua responsabilità.	
	La compensazione per incremento dei prezzi ex art. 26 del d.l.	
	50/2022 (€ 34.310,00)	
	La Procura ritiene vi sia stata un'indebita applicazione dell'art. 26 del	
	d.l. 50/2022.	
	La norma in esame prevede un riconoscimento dei maggiori costi per	
	lavori eseguiti nel 2022 per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati	
	sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, derivanti	
	dall'aumento dei prezzi dei materiali, applicando i prezziari	
	aggiornati.	
	Prevede altresì l'aggiornamento straordinario infrannuale dei	
	- pag. 17 di 36 -	

prezziari regionali per il 2022 da parte delle regioni e che, nelle more dell'aggiornamento, le stazioni appaltanti possono incrementare fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021.

Il convenuto Bolino, si difende dall'accusa della Procura sull'applicazione irregolare dell'art. 26 del d.l. 50/2022 per la compensazione dei prezzi sottolineando la presenza di una clausola di revisione prezzi nel contratto d'appalto. Questa clausola, imposta nei bandi di gara fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 29 del decreto-legge 4/2022, assumeva quindi per l'appalto in esame natura di obbligazione giuridica contrattuale. La difesa argomenta che l'applicabilità della revisione, in presenza dei relativi presupposti, prescindeva quindi da ulteriori meccanismi di legge e che, pertanto, l'adeguamento dei prezzi era consentito a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 26 citato.

Anche l'Ing. Mazza, si è difeso da tale accusa della Procura, rilevando l'applicabilità delle clausole di aggiornamento e revisione dei prezzi contrattuali all'appalto e la complessità della normativa comprovata da pareri ANAC.

Sostiene in particolare che l'adeguamento dei prezzi era previsto non solo dall'art. 26 del d.l. 50/2022, ma anche dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e dalle normative vigenti, come l'art. 29 del decreto legge 27.01.2022 n. 4 e l'art. 7 commi 2 ter e 2 quater del decreto legge 30.04.2022 n. 36.

Sottolinea anche che la perizia di variante, che includeva

l'adeguamento dei prezzi, è stata redatta il 27 luglio 2022, ovvero dopo l'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, avvenuta il 7 luglio 2022: l'adeguamento sarebbe quindi legittimo in quanto supportato sia dalla normativa vigente che dalla tempistica della perizia.

L'ing. Mazza evidenzia anche la complessità della normativa in materia di adeguamento dei prezzi durante il periodo in questione, caratterizzato dalla pandemia e dall'inizio della guerra in Ucraina, che creava incertezza nell'applicazione delle norme. A riprova di ciò, cita i pareri dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che in diverse occasioni ha suggerito l'utilizzo delle varianti in corso d'opera per gestire le sopravvenienze e applicare l'adeguamento dei prezzi, anche in casi in cui la normativa non lo prevedeva espressamente.

Ciò premesso, sulla base della normativa allora vigente e dei pareri ANAC indicati dallo stesso ing. Mazza, con riferimento all'applicazione della revisione dei prezzi, anche per le varianti, deve essere considerato che:

- il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto costituiscono la *lex specialis* della gara, vincolante per entrambe le parti (pareri ANAC 34/2022, 37/2022, 53/2022, 67/2023);

- le modifiche ai contratti in corso di esecuzione, comprese le varianti, sono disciplinate dall'art. 106 del Codice, che prevede deroghe al principio di *lex specialis* solo in casi specifici e tassativi (pareri 34/2022, 37/2022, 53/2022, 67/2023);

- l'art. 106, comma 1, lett. a) consente la revisione dei prezzi se

prevista nei documenti di gara con clausole chiare e inequivocabili, mentre la lett. c) disciplina le varianti in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili (pareri 34/2022, 37/2022, 53/2022, 67/2023).

Dall'esame della normativa il Collegio ritiene di poter affermare che l'art. 26 del d.l. 50/2022, che ha previsto un riconoscimento dei maggiori costi per lavori eseguiti nel 2022 applicando i prezziari regionali previsti dal comma 2, fosse all'epoca applicabile ai soli lavori eseguiti nel 2022 in appalti aggiudicati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, come confermato dal parere ANAC n. 53/2022. Solo con la legge 197/2022, infatti, è stata estesa l'applicazione di questa misura anche ad altri casi, come specificato nel parere 67/2023 ANAC depositato dallo stesso Bolino in sede di deduzioni all'invito della Procura.

Peraltro, tale disciplina aggiornata, prevedendo l'applicazione della revisione dei prezzi solo per opere concluse nell'anno successivo alla presentazione dell'offerta, ha creato una situazione per la quale una società che presenta un'offerta nel 2022 e contabilizza i lavori nel 2023 può beneficiare della revisione dei prezzi, mentre una società che termina i lavori nello stesso anno (2022) deve applicare il prezzo dell'anno precedente, circostanza che potrebbe favorire sospensioni strumentali dei lavori, alla quale, correttamente, non hanno fatto ricorso i convenuti.

Anche l'aggiornamento straordinario dei prezziari regionali per il 2022, con un incremento fino al 20 per cento rispetto ai prezzi del

31 dicembre 2021, non poteva essere applicato nel caso di specie, a meno che non fosse stato previsto da specifiche clausole contrattuali, in quanto la procedura in esame non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 26 del d.l. 50/2022, perché sia la presentazione dell'offerta che la rendicontazione dei lavori sono avvenute nello stesso anno solare (2022).

L'ulteriore norma indicata dall'ing. Mazza, l'art. 7, comma 2-ter, del d.l. 36/2022, stabilisce che l'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici deve essere interpretato nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste e imprevedibili che alterano in modo significativo il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. L'articolo 7, comma 2-quater, aggiunge che, nei casi di cui al comma 2-ter, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte agli aumenti dei costi dei materiali.

Sebbene l'art. 7, comma 2-ter, si riferisca specificamente agli appalti relativi all'attuazione del PNRR, l'ANAC ha effettivamente stabilito che può essergli attribuita una validità generale, in quanto chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016: tuttavia, la norma non stabilisce la possibilità di modificare automaticamente il corrispettivo dell'appalto a fronte dell'aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che possono condurre a una variante in corso d'opera,

	ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), n. 1), del d.lgs. 50/2016,	
	è incluso l'aumento significativo del costo dei materiali.	
	Per far fronte all'aumento dei costi dei materiali, sia la stazione	
	appaltante che l'appaltatore avrebbero quindi dovuto proporre	
	l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106,	
	comma 1, lettera c), n. 1), del codice che assicurasse risparmi da	
	utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte agli	
	aumenti dei costi dei materiali.	
	L'eccezione relativa alla previsione contrattuale contenuta	
	nel disciplinare di gara	
	L'ing. Mazza sostiene che l'adeguamento dei prezzi era previsto non	
	solo dall'art. 26 del d.l. 50/2022, ma anche dal Capitolato Speciale	
	d'Appalto (CSA) e dalle normative vigenti al momento dell'appalto,	
	come l'art. 29 del decreto Legge 27.01.2022 n. 4 e l'art.7 commi 2	
	ter e 2 quater del decreto Legge 30.04.2022 n.36	
	Anche il geom. Bolino, come visto, ha sottolineato la presenza di una	
	clausola di revisione prezzi nel contratto d'appalto. Questa clausola,	
	imposta nei bandi di gara fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 29 del	
	decreto-legge 4/2022, assumeva natura di obbligazione giuridica	
	contrattuale e l'applicabilità della revisione, in presenza dei relativi	
	presupposti, prescindeva, ad avviso della difesa, da ulteriori	
	meccanismi di legge.	
	Ciò premesso, rileva il Collegio che la possibilità di una revisione dei	
	prezzi per la variante in esame relativa a una gara con presentazione	
	delle domande prevista nel 2022 dipende dalla specifica	
	- pag. 22 di 36 -	

formulazione delle clausole di revisione dei prezzi presenti nel capitolato stesso.

L'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), come analizzato nei pareri ANAC 34/2022, 37/2022 e 53/2022, disciplina le modifiche contrattuali in corso d'opera. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 106 consente la revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara con clausole "chiare, precise e inequivocabili".

Pertanto, per determinare se la revisione dei prezzi per la variante del 27 luglio 2024 era possibile su base contrattuale è necessario esaminare attentamente la fattispecie concreta.

L'analisi del disciplinare di gara, non contestato dalle parti, rivela chiaramente che la procedura negoziata era soggetta all'art. 29 del d.l. n. 4/2022.

Più specificamente il Disciplinare, allegato alla relazione della Guardia di Finanza, regola la revisione dei prezzi nella sezione intitolata "C) CLAUSOLA REVISIONE PREZZI", obbligatoriamente prevista ai sensi dell'articolo 29 citato.

La regolamentazione stabilisce in primo luogo che le variazioni saranno considerate dalla stazione appaltante solo se superano la soglia del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e che solo in tal caso si procederà a una compensazione corrispondente all'80 per cento della parte eccedente e solo sul prezzo dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto, nelle quantità

verificate dal Direttore dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a presentare l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, pena la decadenza. È rilevante sottolineare che l'istanza si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti secondo il cronoprogramma stabilito. Successivamente, il direttore dei lavori sarà responsabile della verifica della maggiore onerosità subita dall'esecutore, che dovrà essere comprovata attraverso adeguata documentazione, assicurando allo stesso tempo il rispetto del cronoprogramma.

Ma soprattutto, per quanto qui interessa, nel disciplinare è previsto che i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta sono esclusi dalla compensazione, e la compensazione stessa non è soggetta al ribasso d'asta.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la procedura di accertamento delle variazioni di prezzo, che non risulta essere stata seguita.

Infatti, il Direttore dei lavori avrebbe dovuto verificare l'effettivo aumento dei costi sostenuti dall'appaltatore, avvalendosi di documentazione adeguata e delle dichiarazioni fornite dai fornitori e sarebbe stato necessario accertare formalmente che i lavori fossero stati eseguiti secondo i termini del cronoprogramma.

Sulla base di quanto previsto, il Collegio evidenzia, quindi, come sostenuto dalla Procura, che il contratto d'appalto prevedeva una clausola di revisione dei prezzi consentita dall'articolo 29 del decreto-legge 4/2022, ma che questa non si applicava automaticamente alla specifica situazione in esame, poiché sono previste condizioni

specifiche non esistenti nella fattispecie in esame.

Per tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che la compensazione dei prezzi non potesse essere applicata in base alle clausole contrattuali concordate tra le parti e che l'incremento concesso, pari a € 34.310,00 (corrispondente al 90% di € 38.122,22), sia da considerarsi illegittimo.

Le spese tecniche di perizia (€ 974,71)

La Procura contesta inoltre che le spese tecniche di perizia sono state calcolate in percentuale sull'importo complessivo dei lavori, includendo quindi anche l'incremento illegittimo derivante dalla compensazione dei prezzi.

La Procura ha calcolato l'indebito incremento delle spese professionali per la redazione della perizia rapportando le competenze professionali alla compensazione non dovuta di € 34.310,00, rispetto all'incremento complessivo di spesa previsto dalla perizia di € 150.065,94. Utilizzando tale proporzione, si è determinata una percentuale del 22,86%.

Applicando questa percentuale alle competenze per la redazione della perizia, pari a € 3.360,00 (oltre IVA e oneri previdenziali), ha determinato un importo di € 768,21. Aggiungendo gli oneri previdenziali CNPAIA al 4,00% e l'IVA al 22%, il totale individuato dall'Ufficio requirente risulta essere complessivamente di € 974,71.

L'ing. Mazza contesta l'affermazione della Procura circa il valore delle tariffe professionali, difendendo il loro ruolo come indice di riferimento per il calcolo dei compensi e sostiene che l'onorario

	percepito dalla società di ingegneria cui appartiene è stato di euro	
	3.360,00, ossia circa un terzo di quanto effettivamente si sarebbe	
	potuto ottenere.	
	Va osservato al riguardo che le tariffe professionali per un appalto di	
	lavori pubblici sono stabilite per garantire una giusta remunerazione	
	ai professionisti e devono tenere conto anche delle maggiori	
	lavorazioni; tuttavia, esiste la possibilità di derogare in diminuzione	
	queste tariffe.	
	Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012, convertito nella	
	Legge n. 27/2012, sono state infatti abolite le tariffe minime	
	obbligatorie e la liberalizzazione ha portato a una maggiore	
	flessibilità nei compensi.	
	Anche per quanto riguarda gli appalti pubblici per i compensi per i	
	servizi di ingegneria e architettura è quindi possibile applicare i	
	ribassi previsti in sede di gara.	
	Ritiene pertanto il Collegio che per i corrispettivi previsti la riduzione	
	del valore dei lavori non può che riflettersi sull'entità del compenso	
	spettante al professionista, al quale risultano del resto correttamente	
	liquidate e non contestate le ulteriori prestazioni.	
	Né si può tenere conto, stante l'inapplicabilità al caso di specie, del	
	fatto che l'art. 26 del d.l. 50/2022, pur non riguardando	
	esplicitamente i compensi professionali, genera nuovi oneri per i	
	professionisti, che devono essere adeguatamente compensati, come	
	affermato nel Comunicato del Presidente Anac dell'8 novembre 2022,	
	secondo cui la richiesta di aggiornamento dei documenti progettuali,	
	- pag. 26 di 36 -	

	conseguente all'introduzione dei nuovi prezziari non può essere	
	considerata inclusa nel corrispettivo a corpo, originariamente	
	pattuito.	
	Per quanto esposto anche tale spesa risulta indebita e costituisce	
	una voce di danno.	
	Gli incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (€ 968,84)	
	La Procura contesta anche la legittimità degli incentivi erogati ai	
	sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016.	
	Per calcolare l'incremento di spesa individua l'importo degli incentivi	
	(€ 4.237,49) inserito nel Quadro Economico (QE) della perizia di	
	variante e sostiene che è stato calcolato erroneamente, includendo	
	l'incremento di spesa derivante dalla compensazione dei prezzi,	
	ritenuta illegittima; per quantificare il danno relativo agli incentivi	
	applica il coefficiente già esaminato del 22,86% all'importo di €	
	4.237,49, ottenendo un danno di € 968,84.	
	Il geom. Bolino nelle proprie difese propone una tabella comparativa	
	dove evidenzia il diverso calcolo dell'incentivo sull'importo dei lavori	
	al netto dell'adeguamento prezzi.	
	La tabella comparativa analizza gli importi degli incentivi previsti	
	dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, confrontando i valori prima e	
	dopo l'approvazione della perizia di variante per dimostrare che	
	l'aumento degli incentivi a seguito della variante è stato trascurabile.	
	Sottolinea in particolare che l'incremento del suo incentivo, a seguito	
	della perizia, è stato di soli € 183,25, in conformità al Regolamento	
	Comunale n. 415 adottato nella seduta dell'8 giugno 2022.	
	- pag. 27 di 36 -	

Al riguardo il Collegio osserva che detto regolamento, all'art. 10, prevede che le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto se comportano opere aggiuntive e uno stanziamento di risorse maggiore. Tale incentivo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

La Procura ha utilizzato la differenza tra l'importo aggiornato indicato nel QE della perizia (€ 11.150,41) e l'importo dell'incentivo indicato nel progetto originario (€ 6.912,92), pari a € 4.237,49.

Tuttavia, nella Determinazione n. 32224 del 4 agosto 2022 di approvazione della variante da parte del RUP, tali somme sono indicate in misura leggermente diversa: con riferimento al progetto originario in € 6.912,92 e successivamente in € 11.022,83, con una differenza di € 4.109,91, che il Collegio ritiene sia la somma base da cui partire per calcolare la percentuale del danno erariale del 22,86% in luogo di quella indicata dalla Procura (4.237,49 €), su cui va applicato il coefficiente del 22,86% ottenendo un danno di € 939,52, somma da addebitare quale danno erariale.

Relativamente a tale voce di danno va infatti rilevato che il documento arrecato per maggiori incentivi prescinde dalla quota concretamente percepita dal solo geom. Bolino, in quanto il danno subito dall'ente locale è pari all'intera somma, comunque ripartita.

L'elemento soggettivo

Relativamente all'elemento soggettivo la Procura sostiene che le condotte dei convenuti Bolino e Mazza sono imputabili a titolo di dolo,

desunto da una serie di "indici sintomatici".

Il Pubblico Ministero ritiene che la normativa in materia di revisione dei prezzi fosse chiara e che non lasciasse spazio a dubbi interpretativi. Pertanto, la violazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022 da parte dei convenuti sarebbe indicativa della loro volontà di arrecare un danno al Comune.

Evidenzia poi una serie di incongruenze nelle date indicate nella documentazione, suggerendo un tentativo di occultare le irregolarità:

-la perizia di variante riporta la data del 27/06/2022, lo stesso giorno dell'approvazione del nuovo prezziario regionale ed è stata protocollata il 27/07/2024, mentre la difesa sostiene che la perizia è stata redatta successivamente, dopo la pubblicazione del nuovo prezziario sul BURA il 6/07/2022;

-gli atti di contabilità attestano l'ultimazione dei lavori il 5/08/2022, ma la Procura ritiene inverosimile che la realizzazione dei lavori in variante e la chiusura della contabilità siano avvenute in un solo giorno, considerando che la perizia è stata vistata il 27/07/2022 e approvata il 4/08/2022.

La Procura contesta inoltre la mancata sospensione dei lavori durante la redazione della perizia di variante, che avrebbe impedito una corretta tenuta della contabilità e reso impossibile verificare l'applicazione dei nuovi prezzi a lavorazioni effettuate prima e dopo l'approvazione della perizia.

Sottolinea, infine, che sia il compenso del direttore dei lavori che

	l'incentivo del RUP sono aumentati in seguito all'incremento	
	dell'importo dei lavori, configurando un vantaggio patrimoniale per i	
	convenuti, circostanza parimenti rilevante ai fini dell'elemento	
	soggettivo.	
	La Procura conclude che gli "indici sintomatici" suggeriscono che	
	Bolino e Mazza abbiano agito con dolo, al fine di consentire l'indebito	
	pagamento di somme a vantaggio dell'appaltatore, del direttore dei	
	lavori e dei dipendenti destinatari dell'incentivo interno.	
	Sia Bolino che Mazza negano invece la presenza dell'elemento	
	soggettivo del dolo nelle loro azioni. Gli indici sintomatici vengono	
	confutati punto per punto dai due convenuti.	
	Carlo Bolino, in merito alla violazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022,	
	ribadisce la legittimità della perizia di variante in quanto la clausola	
	di revisione prezzi era espressamente prevista nel contratto	
	d'appalto (doc. 6) e che l'adeguamento dei prezzi era necessario a	
	fronte dell'aumento dei costi delle materie prime.	
	Sulla "falsità delle date" indicate nella variante, sostiene che la	
	perizia è stata depositata al Comune il 27 luglio 2022 (prot. n.	
	72322), come dimostrano gli estremi del protocollo apposti sulla	
	stessa (doc. 2).	
	In merito alla presunta necessità di sospendere i lavori per	
	aggiornare la contabilità, il RUP ritiene che la sospensione avrebbe	
	causato gravi disagi alla circolazione stradale, con un possibile	
	aggravio di costi per il Comune a causa del risarcimento danni	
	all'impresa (art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici).	
	- pag. 30 di 36 -	

	Sul "vantaggio patrimoniale" derivante dall'incremento dell'incentivo	
	tecnico, sottolinea che l'aumento è stato di soli € 183,25, una cifra	
	che a suo avviso smentisce l'accusa di aver agito per un tornaconto	
	personale. Rileva che non sussiste alcuna prova della volontà	
	dell'evento richiesta dal 2020 ai fini della configurabilità del dolo.	
	Anche l'ing. Mazza si difende sostenendo che l'elemento soggettivo	
	del dolo, così come configurato dal d.l. n. 76/2020, richiede la	
	dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.	
	Sottolinea la mancanza di prove a suo carico e l'archiviazione del	
	procedimento penale riguardante i medesimi fatti come prova della	
	sua estraneità ad azioni dolose.	
	Relativamente agli indici utilizzati dalla Procura, ribadisce la	
	necessità di applicare le clausole di aggiornamento dei prezzi.	
	Sulla "falsità evidente", ammette un errore materiale nella data	
	indicata in alcune intestazioni progettuali, ma ribadisce che la perizia	
	di variante è stata consegnata al Comune il 27 luglio 2022, come	
	risulta dal protocollo.	
	Giustifica la decisione di non sospendere i lavori con l'urgenza di	
	completare l'opera prima della riapertura delle scuole e per evitare	
	disagi alla circolazione.	
	Sul "vantaggio patrimoniale", sottolinea nuovamente che la sua	
	società ha ricevuto un compenso inferiore a quello previsto dalle	
	tariffe professionali, pari a € 3.360,00 invece di € 7.389,54.	
	Ciò premesso, il Collegio ritiene un indice sintomatico idoneo a	
	dimostrare il dolo l'indicazione della data di ultimazione dei lavori il	
	- pag. 31 di 36 -	

5/08/2022, considerando che la perizia è stata approvata il

4/08/2022, unitamente all'interpretazione univoca della normativa,

sia pure stratificata nel tempo, considerata anche la non adeguata

chiarezza relativa ai lavori eseguiti prima e dopo l'approvazione della

variante.

Va sottolineato al riguardo che l'ing. Mazza in sede di escussione a

s.i.t., in qualità di persona informata sui fatti, ex art. 351 c.p.p., il

14 marzo 2023 ha dichiarato che fino alla data del 27.06.2022

l'impresa Codisab SRL aveva realizzato i lavori come da progetto e

di aver evidenziato, a seguito degli imprevisti sorti in corso di

esecuzione delle opere, la necessità di una variante sia alla società

che al RUP.

Ha affermato, inoltre, che con un accordo verbale, stante la necessita

di terminare i lavori in tempi utili, il RUP Geometra Carlo Bolino,

autorizzò il direttore dei lavori e l'impresa ad effettuare i lavori di

variante, con riserva di emanare quanto prima un provvedimento

autorizzativo. Pertanto, a seguito della determinazione dirigenziale

n. 3224 emessa in data 04.08.2022, quale direttore dei lavori ha

provveduto a chiudere tutta la contabilità finale dei lavori.

Da ciò si può desumere che successivamente al 27 giugno 2024

(data della perizia di variante protocollata il 27 luglio successivo) i

lavori abbiano interessato anche le lavorazioni indicate dalle varianti

prima ancora di essere approvate formalmente; non è idonea a

giustificare tale comportamento una mera indicazione verbale,

peraltro indimostrata.

	Risulta al riguardo indifferente l’archiviazione penale, peraltro	
	prospettata dalla stessa G.d.F. in relazione all’avvenuta modifica del	
	reato di abuso d’ufficio per l’ipotesi ex art. 323 c.p. e, per quanto	
	concerne la fattispecie di cui all’art. 483 c.p., sulla base della	
	giurisprudenza secondo cui <i>“l’infedele comunicazione di inizio lavori</i>	
	<i>non integra la condotta del privato che attesti falsamente, con</i>	
	<i>dichiarazione diretta al sindaco, l’inizio o l’ultimazione dei lavori di</i>	
	<i>un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a</i>	
	<i>confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in</i>	
	<i>essa attestati”</i> (Cass. Pen. Sez. III, 15.01.2018, n. 1456).	
	Considerato che, per stessa ammissione dell’ing. Mazza a s.i.t., il	
	comportamento era stato concordato sia con l’impresa che con il	
	RUP, può pertanto configurarsi a carico di entrambi i convenuti	
	l’elemento soggettivo del dolo, essendo evidente la rappresentazione	
	dei maggiori costi per l’amministrazione e, sia pure in misura non	
	significativa, il vantaggio economico per gli interessati.	
	La quantificazione del danno.	
	La Procura contesta un danno erariale al Comune dell'Aquila	
	quantificato in € 36.253,54, riconducibile alle tre diverse voci di	
	spesa analizzate: l’indebito incremento di spesa ex art. 26 del d.l.	
	50/2022, pari ad € 34.310,00, l’indebito incremento di spese	
	professionali per la redazione della perizia, quantificati in € 974,71 e	
	l’incremento di spesa per incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 per €	
	968,84.	
	La Procura ha ritenuto legittima la spesa per le nuove lavorazioni per	
	- pag. 33 di 36 -	

	€ 89.351,34 in quanto la perizia di variante è stata vistata dal RUP il	
	27 luglio 2022, successivamente all'entrata in vigore del nuovo	
	prezziario regionale.	
	Il Collegio, per quanto in precedenza illustrato prende atto della	
	quantificazione delle prime due componenti di spesa sopra indicate,	
	con riferimento alle quali rinvia alle relative motivazioni per quanto	
	concerne le eccezioni dei convenuti.	
	Relativamente alle spese tecniche, in luogo della somma indicata	
	dalla Procura in € 968,84, il Collegio, come detto, ritiene più corretto	
	utilizzare gli importi effettivamente riconosciuti nella Determinazione	
	n. 32224 del 4 agosto 2022 di approvazione della variante.	
	Le somme in esame, pertanto, vanno quantificate in € 939,52, che	
	la Sezione ritiene sia la somma da addebitare quale danno erariale.	
	Il danno complessivo ammonta quindi ad € 36.224,23, che va	
	ascritto a titolo solidale ad entrambi i convenuti ex art. 1-quinquies	
	l. 20/1994.	
	In considerazione della condotta dolosa e del pur modesto	
	arricchimento personale non si ritiene di poter ridurre l'addebito.	
	A tale somma va aggiunta la maggiorazione della miglior sorte tra	
	rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna	
	diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla	
	pubblicazione della sentenza fino al soddisfo	
	Le spese del giudizio	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	favore dello Stato a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del	
	- pag. 34 di 36 -	

	c.g.c., a carico delle parti condannate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,	
	respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione	
	definitiva,	
	- condanna in solido il geom. Carlo Bolino e l'ing. Mirko Mazza, nelle	
	loro rispettive qualità di RUP e Direttore dei lavori dell'intervento per	
	la realizzazione di "Lavori di completamento della strada di PRG	
	Torrione-San Giacomo" al pagamento di € 36.224,23, come	
	specificato in parte motiva, a favore del Comune di L'Aquila, con	
	maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed	
	interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale	
	nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino	
	al soddisfo;	
	- le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C. a favore dello	
	Stato.	
	Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 12 novembre	
	2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	(Andrea Liberati)	(Bruno Tridico)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria, lì 15.11.2024	Il Direttore della Segreteria
		f.to Antonella Lanzi
	- pag. 35 di 36 -	

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 20742/E.L.

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Carlo Bolino e Mirko Mazza.

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	1	16,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Spese di notifica		-----
Originale sentenza di condanna	1	16,00
Totale		48,00

(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico dei soccombenti Carlo Bolino e Mirko Mazza.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)